

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON

STATUTO ADEGUATO AL NUOVO STATUTO C.O.N.I. REDATTO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 LUGLIO 1999 N. 242

Approvato dalla Giunta Esecutiva del CONI con Delibera n° 761 del 17.12.2002.

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINI

ART. 1 - COSTITUZIONE

1. La Federazione Italiana Triathlon (F.I.Tri.) è costituita dalle società, associazioni ed organismi sportivi che praticano l'attività sportiva tridisciplinare, composta dalle seguenti discipline: nuoto, ciclismo e corsa a piedi, in successione ordinata e senza soluzione di continuità.
Rientrano altresì nelle discipline sportive di pertinenza della F.I.Tri. il Duathlon (corsa, ciclismo, corsa), il Triathlon Invernale (corsa, ciclismo e sci di fondo), l'Aquathlon (corsa, nuoto e corsa).
2. La FITri, riconosciuta dal CONI in qualità di Federazione sportiva Nazionale, è una associazione senza fini di lucro con personalità giuridica privata, ed è dotata, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I. stesso. La F.I.Tri svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI. L'attività è svolta a livello dilettantistico.
3. La F.I.Tri. è affiliata agli Organismi Internazionali competenti: European Triathlon Union (E.T.U.) e International Triathlon Union (I.T.U.), nel cui ambito svolge attività internazionale ed è l'unica organizzazione autorizzata a svolgere in Italia le attività sportive di cui al precedente comma.
4. L'attività della F.I.Tri. è estranea ad ogni influenza di religioni, di politica e di razza e non persegue fini di lucro.
5. Essa si ispira al principio democratico ed al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
6. La F.I.Tri, inoltre, concorre, con il CONI, all'attività di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico sportive.
7. La F.I.Tri. perseguirà, comunque, il costante equilibrio di diritti e doveri tra lo sport di base e lo sport di vertice.

ART. 2 - FINI ISTITUZIONALI

1. Sono fini istituzionali della F.I.Tri.:
 - a) l'incremento, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dell'attività sportiva del Triathlon, del Duathlon, del Triathlon invernale e dell'Acquathlon;
 - b) lo sviluppo dell'attività agonistica a livello nazionale ed internazionale, nell'ambito delle direttive emanate dal CIO, dal C.O.N.I. e dagli Organismi Internazionali competenti: E.T.U. ed I.T.U.;
 - c) la realizzazione di uno stabile collegamento tra tutti i praticanti le suddette attività;
 - d) lo sviluppo di relazioni con organizzazioni italiane ed estere aventi analoghe finalità.
 - e) l'organizzazione e lo svolgimento dei programmi necessari alla formazione ed al perfezionamento di atleti e tecnici.

ART. 3 - DURATA E SEDE

1. La durata della F.I.Tri. è illimitata e la sua sede è a Roma.

TITOLO II I SOGGETTI

ART. 4 – AFFILIAZIONE

1. Sono Affiliati alla F.I.Tri le società, le associazioni e gli organismi sportivi che intendono praticare, senza finalità di lucro, l'attività sportiva, a livello agonistico, promozionale o amatoriale, del Triathlon, del Duathlon del Triathlon Invernale e dell'Aquathlon, e le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale.
2. Le società, associazioni ed organismi sportivi di cui al primo comma e che di seguito sono indicati come Affiliati, sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o, per delega di quest'ultimo, del Consiglio Federale della F.I.Tri. e devono essere regolamentate da uno statuto ispirato al principio democratico e di pari opportunità, da sottoporre all'approvazione dell'organo che procede al riconoscimento. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto, nonché i regolamenti interni.
3. I Gruppi Sportivi Militari rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da statuti conformi ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma.

ART. 5 - DOVERI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto ed i Regolamenti della F.I.Tri, e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
2. Gli Affiliati sono tenuti inoltre a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.Tri., lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.Tri., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
3. Sono tenuti, altresì, ad osservare i principi emanati dal CIO, Comitato Olimpico Internazionale e a mettere a disposizione della F.I.Tri. gli atleti da questa selezionati per far parte delle squadre nazionali italiane.

ART. 6 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva nazionale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni in conformità alle disposizioni federali;

ART. 7 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Organico.

ART. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.Tri.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.Tri. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività sportiva assoluta durante un anno sportivo federale;
 - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli Organi di Giustizia;
 - e) per mancata riaffiliazione annuale;

- f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, adottata per la perdita dei requisiti previsti per l'affiliazione.
2. In ogni caso di cessazione, gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.Tri. ed agli altri Affiliati.

3. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Affiliati cessati, sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento di quanto sopra, ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale.

Comunque, gli ex dirigenti delle società morose cessate non possono entrare a far parte della Dirigenza di altre società, fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della società interessata.

4. La cessazione di appartenenza alla F.I.Tri. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

5. Contro la decisione di revoca o diniego di affiliazione o riaffiliazione è ammesso il ricorso alla giunta nazionale del Coni. La Giunta Nazionale del Coni si pronuncia previa acquisizione del parere della camera di conciliazione ed Arbitrato.

ART. 9 - I TESSERATI

1. Le persone fisiche tesserate per la Federazione sono:

- a) gli atleti,
- b) i dirigenti federali,
- c) i dirigenti sociali,
- d) i medici sociali,
- e) gli Ufficiali di gara ed i tecnici sportivi,
- f) i soci degli affiliati, i quali, ove non rientrino nelle categorie di cui ai punti precedenti, saranno tesserati come soci sostenitori,
- g) i soci onorari della F.I.Tr.I..

2. Il rapporto di tesseramento con la F.I.Tri. viene costituito come segue:

- a) per i dirigenti federali all'atto dell'elezione o della nomina,
- b) per i dirigenti sociali, gli atleti, i medici, i tecnici sportivi ed i soci sostenitori degli Affiliati, con l'accettazione della domanda di affiliazione e/o riaffiliazione delle rispettive associazioni,
- c) per i giudici di gara all'atto del loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali, avvenuto secondo le procedure di cui al Regolamento Organico.
- d) per i soci onorari previa delibera di ammissione dell'Assemblea Federale

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

1. I tesserati hanno diritto di:

- a) partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Affiliati;
- b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali.
- c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente statuto e dei regolamenti federali;

2. Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

3. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.

4. Il tesseramento è valido per un anno e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per gli atleti ed i tecnici sportivi, uguale durata è attribuita al vincolo sportivo.

5. Il tesseramento cessa:

- a) per dimissioni del tesserato;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione inflitta dai competenti Organi di Giustizia;
- d) nei casi previsti sub articolo 8.

ART. 11 - GLI ATLETI

1. Gli atleti sono tesserati presso gli Affiliati alla F.I.Tri.

2. Essi devono praticare lo sport in conformità alle norme ed agli indirizzi del CIO., del CONI e della F.I.Tri, nonché quelli della I.T.U e della E.T.U, purchè non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

3. Gli atleti selezionati per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

ART. 12 - GLI UFFICIALI DI GARA

1. Gli Ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive federali per assicurarne la regolarità.

2. Gli Ufficiali di gara svolgono le funzioni loro attribuite con lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

ART. 13 - I TECNICI SPORTIVI

1. I tecnici sportivi, inquadrati presso gli Affiliati nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della Federazione.

2. Essi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO, del CONI e della F.I.Tri, nonché quelli della I.T.U e della E.T.U, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

ART. 14 – SANZIONI

1. Gli Affiliati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.Tri. sono passibili delle sanzioni previste dalle norme e dalle deliberazioni federali.

2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

TITOLO III ORDINAMENTO

CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 15 - ORGANI ED ORGANISMI DELLA F.I.Tri.

1. Gli organi federali si distinguono in:

A) ORGANI CENTRALI:

- 1) l'Assemblea Nazionale,
- 2) il Presidente della Federazione,
- 3) il Consiglio Federale,
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti.

B) ORGANI TERRITORIALI:

- 1) l'Assemblea Regionale,
- 2) il Presidente del Comitato Regionale,
- 3) il Comitato Regionale,
- 4) il Delegato Regionale,
- 5) il Delegato Provinciale.

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) il Procuratore Federale,
- 2) il Giudice Unico,
- 3) la Commissione d'Appello Federale.

D) ALTRI ORGANISMI:

- 1) la Segreteria Generale.

CAPO II
SEZIONE 1^ - GLI ORGANI CENTRALI

ART. 16 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
2. E' indetta dal Consiglio Federale, ed è convocata dal Presidente della Federazione.
3. E' composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o dai loro delegati, regolarmente tesserati alla F.I.Tri. e purché appartenenti al Consiglio Direttivo Societario, nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati aventi diritto al voto.
4. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto effettiva attività agonistica, intendendosi per tale la effettiva partecipazione a qualsivoglia campionato, gare individuali e/o a squadre iscritte nei calendari ufficiali della Federazione.
5. La partecipazione, con diritto al voto, è altresì riconosciuta ai rappresentanti di atleti e tecnici eletti dagli atleti e tecnici maggiorenni, e regolarmente tesserati, in seno alla propria società. Le elezioni dei propri rappresentanti in seno a ciascuna società devono avvenire con criteri di democraticità, secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.
6. E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari inflitti dagli Organi di Giustizia in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'Assemblea ed agli Affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione e di riaffiliazione.
7. Le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di società aventi diritto a voto ed appartenenti alla stessa regione o provincia o, in caso di impedimento dei Presidenti stessi, ai Componenti il Consiglio Direttivo societario che li sostituiscono, in numero di: 2, oltre la propria, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1000 società votanti; 3, oltre la propria, fino a 1500 società votanti; 4, oltre la propria, fino a 2000 società votanti; 5, oltre la propria, se il numero delle società con diritto di voto è superiore a 2000.
8. Non possono rappresentare nessun affiliato né direttamente né per delega:
 - a) il Presidente della Federazione,
 - b) i componenti del Consiglio Federale,
 - c) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti,
 - d) il Presidente ed i componenti dei Comitati Regionali,
 - e) i membri degli Organi di Giustizia.

I rappresentanti di atleti e tecnici non possono portare più di una delega.

I rappresentanti di atleti e tecnici possono delegare un atleta o un tecnico della società di appartenenza ovvero il rappresentante della medesima categoria appartenente ad un'altra società, purché con sede nella stessa regione.

9. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria.
10. E' convocata dal Presidente o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, a mezzo raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dell'effettuazione; la convocazione deve indicare luogo, data, orario in prima ed in seconda convocazione e ordine del giorno. In caso di Assemblea Straordinaria il termine è ridotto a 20 giorni. Alla convocazione deve essere allegata la tabella con l'indicazione degli aventi diritto a voto.

11. L'Assemblea Nazionale Ordinaria si celebra entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici per il rinnovo delle cariche federali.

12. L'Assemblea elettiva deve essere preceduta dalle assemblee della società affiliate per la designazione dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto al voto.

13. L'Assemblea Straordinaria deve essere indetta sia nelle ipotesi previste dall'articolo 19 del presente Statuto, sia a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

14. Deve essere, altresì, convocata quando ne faccia richiesta la metà più uno dei membri componenti il Consiglio Federale.

15. L'Assemblea Nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede, altresì, ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento Organico.

16. Funge da Segretario il Segretario Generale della F.I.Tri., senza diritto di voto.

ART. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto e sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.

2. L'assemblea elettiva sarà validamente costituita in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 10% di aventi diritto al voto, i quali rappresentino complessivamente non meno del 20% dei voti disponibili. E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 22 e 23.

3. Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

4. Il controllo dell'identità dei partecipanti e della validità delle deleghe, è compiuto dalla Commissione Verifica Poteri, all'uopo nominata dal Consiglio Federale, composta di minimo tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

5. I tre membri della Commissione Scrutinio sono eletti per acclamazione dall'Assemblea.

6. Né i membri della Commissione Verifica Poteri, né quelli della Commissione Scrutinio possono essere candidati alle cariche federali.

ART. 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di celebrazione dei Giochi Olimpici, il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale - garantendo le riserve di posti per i due componenti atleti tra cui un uomo e una donna e per il componente tecnico - il Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza, secondo le procedure e le modalità del Regolamento Organico;

b) approva il bilancio consuntivo annuale con l'obbligo di trasmettere lo stesso al Coni;

c) discute ed approva l'indirizzo tecnico-organizzativo e finanziario della Federazione per l'anno successivo;

d) delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART.19 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto, nel caso di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli membri dello stesso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera, con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, sulle proposte di modifica dello Statuto Federale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

c) delibera, con la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto a voto, sullo scioglimento della Federazione;

d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale Ordinaria.

ART. 20 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i Presidenti degli Affiliati o i loro Delegati, nonché i rappresentanti degli atleti e tecnici aventi diritto al voto individuati ai sensi del precedente art.16.

2. A ciascun Affiliato è attribuito un voto di base pari a 10 voti, così ripartiti:

- 7 voti al Presidente della Società o suo delegato,
- 2 voti al rappresentante degli atleti o suo delegato,
- 1 voto al rappresentante dei tecnici o suo delegato.

3. Possono assistere all'Assemblea eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio Federale ritengano opportuno invitare.

ART. 21 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione espressa.

2. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei presenti.

3. Tutte le elezioni, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composto dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della F.I.Tri. o da chi ne fa le veci e da 3 scrutatori), che viene eletto per acclamazione, devono avvenire mediante votazione per scheda segreta.

4. La votazione per acclamazione è ammessa anche per il conferimento di eventuali cariche "ad Honorem".

5. La votazione per acclamazione deve avvenire all'unanimità.

6. L'Assemblea Nazionale Elettiva procede con votazioni separate e successive alle seguenti elezioni:

- a) Presidente della federazione;
- b) Collegio dei revisori dei Conti e suo presidente.
- c) 6 Consiglieri federali in rappresentanza degli Affiliati;
- d) 2 Consiglieri federali, un uomo e una donna, in rappresentanza degli atleti;
- e) 1 Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici.

Nell'elezione relativa ai Consiglieri Federali, i rappresentanti degli Affiliati, degli atleti e dei tecnici votano soltanto per i candidati della rispettiva quota.

7. Le preferenze vengono espresse dai votanti su schede separate per ciascuna delle quote di cui al precedente comma 6, sulle quali sono riportati i nominativi dei candidati.

Non è consentito, pena nullità del voto, esprimere un numero di preferenze superiore al numero dei candidati da eleggere.

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze

9. Il regolamento organico disciplina modalità, termini e procedure per le votazioni e per gli scrutini.

ART. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria presa alla presenza di almeno il 10% degli aventi diritto a voto, i quali rappresentino complessivamente almeno il 20% dei voti disponibili ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.

3. Nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria, il Consiglio Federale deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.

4. Le modifiche allo Statuto previo esame di conformità da parte della Giunta Nazionale del CONI entrano in vigore a seguito dell'approvazione dell'organo competente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di personalità giuridica privata.

ART. 23 - SCIOGLIMENTO DELLA F.I.Tri.

1. Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea Nazionale straordinaria costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto a voto. La relativa delibera deve riportare il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto a voto.

2. L'Assemblea Nazionale straordinaria per deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione si riunisce su richiesta di almeno i quattro quinti degli aventi diritto a voto.

ART. 24 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.Tri. ed è responsabile, unitamente al Consiglio Federale, del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale.

2. Ha facoltà di partecipare a qualunque riunione degli altri Organi della Federazione, con esclusione di quelli di Giustizia e di Controllo.

3. Convoca e presiede, previa formulazione dell'ordine del giorno, il Consiglio Federale, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

4. Invita, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio Federale, dirigenti, tesserati ed ogni altra persona, anche estranea alla Federazione, la cui presenza sia ritenuta da lui necessaria.

5. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

6. Nei casi di estrema urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio alla F.I.Tri., con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione nel corso della quale il Consiglio stesso dovrà accertare la sussistenza dei presupposti tali da legittimare l'intervento.

7. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente Vicario.

8. Nei casi di impedimento definitivo, si ha l'immediata decadenza del Consiglio Federale. Il Vice Presidente Vicario, assunta la ordinaria amministrazione della F.I.Tri., è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Straordinaria, che deve aver luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche.

9. Il Presidente della F.I.Tri. può concedere la grazia, purché risulti scontata la metà della sanzione erogata. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione della sanzione definitiva.

10. Nel caso in cui si dimetta anche il Vice Presidente Vicario subentrerà l'altro Vice Presidente.

ART. 25 - IL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 9 membri, rispettivamente eletti dall'Assemblea Nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. Almeno due dei suoi componenti (di cui un uomo e una donna) devono essere eletti tra gli atleti ed almeno uno tra i tecnici federali.

2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione, o un suo delegato.

3. Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti due Vice Presidenti, scegliendoli fra i Consiglieri. Il Vice Presidente eletto con il maggior numero di voti avrà funzioni di vicario del Presidente; in caso di parità di voti, sarà Vice Presidente Vicario il più anziano di età.

In caso di assenza del Vice Presidente Vicario, le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vice Presidente.

4. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

5. I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

ART. 26 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.

2. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.

3. Il Consiglio Federale, di norma, deve riunirsi almeno 4 volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno 5 Consiglieri.

4. Il voto non è delegabile.

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice.

6. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

ART. 27 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. Il Consiglio Federale dirige ed amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

2. In particolare:

- a) realizza i fini di cui all'articolo 2;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) approva il bilancio di previsione della gestione federale e delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera i regolamenti federali, rimettendo per l'approvazione al CONI il regolamento di Giustizia ed il regolamento Antidoping;
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- f) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;

g) se delegato dal CONI, delibera il riconoscimento ai fini sportivi delle Società, Associazioni ed Organismi sportivi, e ne approva gli statuti e le relative variazioni ed i regolamenti interni; provvede, inoltre, sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società, Associazioni ed Organismi sportivi riconosciuti;

h) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;

i) delibera gli importi di tutte le quote, le tasse federali e le pene pecuniarie;

j) determina le dotazioni finanziarie degli organi territoriali per assolvere i loro compiti e funzioni;

k) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi di cui all'articolo 16, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

l) nomina i Delegati Regionali e Provinciali, con facoltà di revoca in caso di mancato funzionamento;

m) costituisce Commissioni di lavoro e di studio, nominandone i componenti, per il migliore svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

n) nomina, nel proprio ambito quattro componenti tra cui almeno uno atleta ed almeno un tecnico sportivo per il Collegio elettorale per l'elezione del Presidente del CONI e dei rappresentanti delle Federazioni Sportive Nazionali nella Giunta Nazionale;

o) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale;

- p) nomina i componenti degli Organi di Giustizia, con esclusione di revoca anticipata;
- q) concede l'amnistia e l'indulto, prefissando i limiti del provvedimento;
- r) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, non esclusivi;
- s) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti;
- t) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee Regionali per l'elezione dei propri organi direttivi;
- u) provvede per gravi irregolarità di gestione, per accertate gravi carenze di funzionamento o per gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, allo scioglimento dei Comitati Regionali nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;

3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo nel rispetto delle singole sfere di competenza.

ART. 28 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. La cessazione dalla carica del Presidente, per decadenza o per altro motivo, comporta la decadenza dell'intero Consiglio Federale.

2. In caso di dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio resta in carica, unitamente al Presidente dimissionario, fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche, che dovrà essere convocata entro 60 giorni dall'evento e che dovrà aver luogo nei successivi 30 giorni.

3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, la disciplina da seguire è quella prevista nell'articolo 24, 8° comma.

4. Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale e del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche da convocarsi e tenersi nei termini di cui al secondo comma.

5. In caso di vacanze verificatesi per qualsiasi motivo non contemporaneamente nell'arco del quadriennio olimpico, della metà più uno dei Consiglieri Federali, si avrà la decadenza del Consiglio stesso ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per l'elezione dei soli 9 Consiglieri, da convocarsi e tenersi nei termini di cui al secondo comma.

6. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo, deliberata dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto, si verifica la decadenza del Presidente e dell'intero Consiglio Federale, e si procede secondo i precedenti primo e secondo comma.

7. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

8. La decadenza del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e comporta la decadenza di tutte le nomine effettuate dal Consiglio Federale ad eccezione degli Organi di Giustizia.

ART. 29 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

1. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei membri del Consiglio Federale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero Organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che, nelle ultime elezioni, seguivano agli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo, si dovrà procedere all'integrazione stessa, alla prima Assemblea Ordinaria, ovvero, se già effettuata, e qualora le vacanze siano in numero tale da compromettere la funzionalità dell'Organo, mediante convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al 2° comma dell'articolo 28.

ART. 30 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque componenti effettivi e da tre supplenti; dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
2. Due membri effettivi ed un supplente del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati dal CONI.
3. Tre componenti effettivi, di cui uno Presidente del Collegio e due supplenti, sono eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso di idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'articolo 45 del presente Statuto e dalle norme del Regolamento Organico.
4. Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
5. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi tre maggiormente suffragati assumono rispettivamente la carica di Presidente e di membri effettivi, il quarto ed il quinto la carica di membri supplenti.
6. In caso di parità di voti, risultano eletti i più anziani di età.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato e presieduto dal suo Presidente, entro e non oltre 15 giorni dalla data di effettuazione dell'Assemblea stessa.

ART. 31 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa, sia centrale che territoriale, della Federazione e accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.Tri.;
 - b) redigere una relazione relativa al conto consuntivo, nonché alle eventuali proposte di variazione al bilancio stesso;
 - c) verificare almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
2. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente almeno ogni trimestre e redigere un processo verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
3. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio stesso, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi delle Strutture Territoriali della F.I.Tri., previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
4. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati dalla Segreteria Federale a tutte le riunioni del Consiglio Federale, nonché a quelle di altri Organi deliberanti.
5. I Membri supplenti intervengono alle riunioni degli Organi deliberanti in caso di temporanea assenza di un membro effettivo, il quale è obbligato, in conseguenza di ciò, a segnalare alla Segreteria Federale, per i provvedimenti di competenza, la propria assenza alla riunione, salvo i casi di forza maggiore.

ART. 32 - CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

1. I componenti del Collegio dei revisori dei Conti cessano dalla carica per dimissioni o per decadenza.
2. Sono cause di decadenza dalla carica:
 - a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o a due riunioni del Consiglio federale nel corso di un esercizio sociale;
 - d) la cancellazione o sospensione dall'Albo dei Revisori.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la presidenza è assunta sino alla successiva assemblea dal revisore effettivo più anziano
4. Gli altri membri eventualmente cessati sono sostituiti dai supplenti in ordine d'età.

5. I nuovi revisori restano in carica fino alla prima assemblea utile che provvede all'integrazione del Collegio.
6. Qualora i membri cessati siano in numero tale da non consentire, anche con i supplenti, il funzionamento del Collegio, deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni un'assemblea straordinaria per l'integrazione.

SEZIONE II - ORGANI TERRITORIALI

ART.33 - ORGANI PERIFERICI DELLA FITRI – COMPETENZE

1. Gli organi periferici rappresentano la F.I.Tr.I. ai fini sportivi nel territorio di competenza, in armonia con gli indirizzi ed i principi fissati dagli organi centrali; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi nel territorio; promuovono e curano, nell'ambito delle loro competenze, i rapporti con gli organi periferici del Coni, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, e con ogni altro organismo competente in materia sportiva e propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva; curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione ed il potenziamento del triathlon e delle altre discipline federali, nonché la diffusione della pratica sportiva.
2. Gli organi periferici, inoltre, hanno le seguenti attribuzioni:
 - attuare le direttive federali, applicando le norme e le disposizioni emanate dagli organi centrali della FITRI, di cui hanno la rappresentanza, ai soli fini sportivi, nel loro ambito territoriale;
 - amministrare i fondi messi a disposizione dagli organi centrali, secondo le norme federali;
 - organizzare l'attività demandata a livello periferico;

ART. 34 - IL DELEGATO REGIONALE

1. Qualora non sia possibile procedere alla costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale, il quale dura in carica un anno, con la finalità di incrementare l'attività federale.
2. Questi ha l'obbligo di inviare alla Federazione a fine mandato una relazione sullo sviluppo organizzativo regionale, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti di competenza.

ART. 35 - IL DELEGATO PROVINCIALE

1. Il Consiglio Federale, sentito il parere delle Società affiliate, può nominare in ciascuna provincia un Delegato Provinciale, il quale dura in carica un anno con la finalità di incrementare l'attività federale.
2. Questi ha l'obbligo di inviare alla Federazione a fine mandato una relazione sullo sviluppo organizzativo provinciale, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti di competenza.

ART. 36 - L'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati, con sede nel territorio della regione aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché componenti il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserati alla F.I.Tri. nonché dai rappresentanti degli atleti e tecnici tesserati eletti in seno alle Società che hanno sede nell'ambito della regione, aventi diritto al voto.
2. E' indetta dal Comitato Regionale ed è convocata dal Presidente.
3. L'Assemblea Regionale elettiva deve essere tenuta almeno 30 giorni prima della corrispondente Assemblea Nazionale.
4. L'Assemblea Regionale ordinaria deve essere altresì tenuta entro il 31 gennaio di ogni anno. Essa è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata spedita agli aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita.

In caso di Assemblea Straordinaria il termine è ridotto a 20 giorni.

5. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto appartenenti alla regione, ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso, deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione straordinaria.

6. I Delegati dei Presidenti degli affiliati devono essere componenti il Consiglio Direttivo societario regolarmente tesserati per la F.I.Tri..

Ciascun Affiliato può rappresentare per delega un solo altro Affiliato, purché gli Affiliati presenti con diritto di voto siano almeno 20, nell'ambito della regione. I rappresentanti di atleti e tecnici possono delegare un atleta o un tecnico della società di appartenenza.

7. I componenti il Comitato regionale ed i Presidenti Regionali non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

8. I quorum per la validità delle Assemblee e per l'approvazione della Relazione di cui all'art.37, comma 1, lett.b), sono gli stessi di quelli contemplati per l'Assemblea Nazionale.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

ART. 37 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

1. L' Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti del Comitato Regionale;
- b) vota la relazione sulla gestione del Comitato Regionale predisposta dal Comitato stesso;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma degli articoli 28 e 29.

ART. 38 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

1. Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 e segg. del presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico.

2. In materia di presentazione delle candidature si applica il successivo art.48.

3. Il Presidente del Comitato regionale rappresenta ai soli fini sportivi la F.I.Tri. nel territorio di competenza ed è responsabile unitamente al Comitato Regionale del funzionamento del Comitato medesimo nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale; convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.

4. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.Tri. .

ART. 39 - IL COMITATO REGIONALE

1. Il Comitato Regionale è costituito nelle regioni dove esistano almeno 10 Affiliati con diritto di voto; il suo Consiglio regionale è composto da un Presidente e da 5 membri di cui, almeno uno, deve essere un atleta e almeno uno deve essere un tecnico in possesso dei previsti requisiti.

2. Esso è eletto dall'Assemblea Regionale Ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico. I risultati delle elezioni sono sottoposti a controllo di legittimità del Consiglio Federale secondo le norme ed i regolamenti federali.

3. Assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.
4. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Nelle Province di Trento e Bolzano vengono costituiti Organi Provinciali con modalità e funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre regioni agli Organi Territoriali a livello Regionale.
6. Il Consiglio federale delibera lo scioglimento anticipato del comitato ove ne constati il malfunzionamento, ai fini sportivi, o le gravi irregolarità di gestione ovvero gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento, nominando contemporaneamente un commissario straordinario per un periodo non superiore a 90 giorni, eventualmente rinnovabile per una sola volta, onde riportarli alla normalità. Il Commissario straordinario provvede a convocare entro 60 giorni e far celebrare entro i successivi 30 giorni l'Assemblea per il rinnovo delle cariche, salvo deroga richiesta e concessa motivatamente dal consiglio federale. A conclusione del commissariamento, il commissario straordinario relaziona al Consiglio federale in ordine alle eventuali iniziative e provvedimenti, da deliberarsi da parte di quest'ultimo.

SEZIONE III - ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 40 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento Giuridico Sportivo, primi fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", sono garantiti con la istituzione di specifici organi di giustizia e disciplina, aventi competenza, sia in primo che in secondo grado, su tutto il territorio nazionale.
2. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari.
3. Sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del giudice nei casi di legittima suspicione, nonché l'obbligo di astensione negli stessi casi. E', inoltre, garantita la revisione del giudizio.
4. Le decisioni di primo grado degli organi di giustizia sono provvisoriamente esecutive, salva la facoltà di richiedere al Giudice di secondo grado la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sanzione, in presenza di gravi motivi.
5. E' previsto l'istituto della riabilitazione, attraverso la quale si estinguono, su richiesta dell'interessato, le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna qualora, decorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione principale sia stata eseguita e si sia estinta in altro modo, il sanzionato abbia dato effettiva e costante dimostrazione di buona condotta.
6. La Giustizia Federale è amministrata in base al "Regolamento di Giustizia" deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, e che disciplina i termini, le modalità e le procedure della giustizia federale.

ART. 41 - IL PROCURATORE FEDERALE

1. Il Consiglio Federale nomina il Procuratore Federale ed un suo sostituto, i quali restano in carica per il periodo di due anni.
2. Al Procuratore Federale sono attribuite le funzioni di indagine e le funzioni requirenti innanzi al Giudice Unico ed alla Commissione di Appello. Su denuncia degli interessati tramite la Segreteria Generale, o d'ufficio, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, il Procuratore federale compie indagini preliminari a conclusione delle quali formula il capo di imputazione con il conseguente esercizio dell'azione disciplinare o provvede all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della notizia di violazione per la inidoneità degli elementi raccolti a sostenere l'accusa di giudizio.
3. Il Consiglio Federale può nominare uno o più collaboratori su proposta del Procuratore Federale.
4. Il Procuratore Federale non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

ART. 42 - IL GIUDICE UNICO

1. Il Consiglio Federale nomina il Giudice Unico ed un suo sostituto, i quali restano in carica per il periodo di due anni.
2. Il Giudice Unico giudica in primo grado sulle infrazioni passibili di procedimento disciplinare, vale a dire: ogni azione od omissione da parte delle Società sportive o di un tesserato che contravvenga a norme dello Statuto o dei Regolamenti vigenti od a provvedimenti, deliberazioni e decisioni dei competenti Organi Federali, ovvero violi, comunque, il principio fondamentale della lealtà e della correttezza o della disciplina sportiva. Il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire sono stabilite dal Regolamento di Giustizia.
3. Al Giudice Unico vanno, altresì, rimessi i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche.
4. Le decisioni del Giudice Unico sono appellabili alla Commissione d'Appello Federale nei modi e nei termini previsti del Regolamento di Disciplina.
5. Il Giudice Unico non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
6. Il Giudice Unico nomina, in caso di disaccordo delle parti, il Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'articolo 53 del presente Statuto.

ART. 43 - LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

1. La Commissione d'Appello Federale è composta da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e da 2 supplenti, e resta in carica, per il periodo di due anni.
Tutti i membri della Commissione, compreso il Presidente, sono nominati dal Consiglio federale.
2. Il quorum costitutivo della Commissione è costituito da tre membri, siano essi effettivi o supplenti tra i quali sia presente il Presidente della Commissione o, in sua assenza, il membro più anziano di età che lo sostituisce nella funzione.
3. La Commissione d'Appello Federale giudica a maggioranza dei propri membri effettivi in ultima istanza sugli appelli avverso le decisioni del Giudice Unico, nei casi e con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia stesso, il quale dovrà, altresì, stabilire il funzionamento dell'Ufficio e le relative procedure da seguire,

con un'unica eccezione ammessa: la squalifica per una giornata di gara quando dovesse risultare oggettivamente impossibile l'espletamento del 2° grado di Giudizio.
4. E' competenza della Commissione d'Appello federale la concessione, su richiesta dell'interessato ed ove ne ricorrano i presupposti, della riabilitazione.
5. La Commissione d'Appello Federale non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

CAPO III

SEGRETERIA GENERALE

ART. 44 - FUNZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

1. La Segreteria Generale è composta dagli uffici necessari per dare esecuzione alle delibere degli Organi Federali.
2. Essa è retta dal Segretario Generale della Federazione.
3. Egli coordina e dirige gli uffici assumendone la direzione, secondo quanto stabilito dalle norme previste in proposito.

4. Il Segretario Generale assiste alle riunioni delle Assemblee Nazionali, e del Consiglio Federale e ne redige i verbali.
5. Egli ha, altresì, facoltà di assistere a tutte le riunioni delle eventuali Commissioni Federali.
6. In caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.
7. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.

CAPO IV.

TITOLO IV - CARICHE FEDERALI

ART 45 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

1. Sono eleggibili alle cariche federali solo coloro che, al momento della candidatura:

- a) siano cittadini italiani;
- b) abbiano conseguito la maggiore età;
- c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- d) siano tesserati con la F.I.Tri. o che, se non tesserati al momento della presentazione della candidatura, lo siano stati per almeno due anni in precedenza; sono eleggibili alle cariche federali gli atleti e tecnici che siano in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nelle rispettive categorie e che siano in possesso degli altri requisiti generali di cui al presente articolo.
- e) non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una Federazione sportiva nazionale o di Organismi Sportivi internazionali nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, a squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno.

E' in eleggibile, inoltre, chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

2. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

ART. 46 – INCOMPATIBILITÀ

1. La carica di componente gli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva.
2. La carica di Presidente della Federazione e di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.
3. Le cariche di componenti gli Organi di Giustizia previste dal presente Statuto, nonché quelle di, Ufficiale di gara sono incompatibili con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale.
4. La qualifica di Ufficiale di Gara è, altresì, incompatibile con la qualifica di Istruttore.
5. Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

ART. 47 - DURATA DELLE CARICHE

1. Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di 4 anni e cessano, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infra quadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli organi di cui fanno parte.

ART. 48 - CANDIDATURE

1. Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono darne comunicazione scritta al Presidente federale a mezzo lettera raccomandata o deposito a mano, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva.
2. A pena di inammissibilità la candidatura deve indicare la categoria - consigliere, consigliere atleta, consigliere tecnico - per la quale si intende proposta. Non sono cumulabili più candidature per diverse categorie. Per la carica di presidente della federazione non occorre indicare la categoria di riferimento..18

TITOLO V PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 49 – PATRIMONIO

1. Il Patrimonio della F.I.Tri. è costituito da.
 - a) fondi di riserva,
 - b) beni di uso, attrezzature, investimenti ed immobili,
 - c) donazioni e lasciti, previa delibera di accettazione del Consiglio Federale.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengono alla F.I.Tri. senza specifica destinazione

ART. 50 - MEZZI FINANZIARI

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.I.Tri. si provvede con le entrate derivanti:
 - a) dai contributi eventuali di Enti;
 - b) dalle quote di affiliazione riaffiliazione e tesseramento;
 - c) dalle quote derivanti dalle manifestazioni sportive;
 - d) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali e/o strumentali ad esse, comprese sponsorizzazioni, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ad Affiliati;
 - e) da qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Federale.

ART. 51 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario della F.I.Tri. coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione approvato dal Consiglio Federale e trasmesso al CONI nei termini dallo stesso stabiliti per la prescritta approvazione, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, quest'ultima predisposta unitamente al Consiglio Federale.
3. Dovrà essere, altresì trasmesso al CONI, per la prescritta approvazione il conto consuntivo approvato dall'Assemblea e corredato del pari con le relazioni del Collegio dei revisori dei Conti e del Presidente Federale, quest'ultima predisposta unitamente al Consiglio Federale.

TITOLO VI NORME GENERALI

ART. 52 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione Italiana Triathlon hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo federale, nei confronti di tutti i soggetti, società e persone fisiche, affiliate e tesserate alla F.I.Tri..
2. Gli Affiliati ed i tesserati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della F.I.Tri..
3. Il Consiglio Federale, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga a quanto disposto nel comma precedente.
4. Il diniego di autorizzazione deve, in ogni caso, essere compiutamente motivato..19
5. Il Consiglio Federale, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone comunicazione all'interessato.
6. Decorso inutilmente detto termine, la deroga si presume concessa.
7. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed al successivo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione dai ruoli federali.

ART. 53 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

1. Gli Affiliati e tutti i tesserati della F.I.Tri. esplicitamente riconoscono e accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi del Codice di Procedura Civile che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa che non rientri nella competenza normale di Organi Federali di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio stesso e da 2 membri; questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente.
3. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Giudice Unico che dovrà provvedere, inoltre, alla nomina dell'arbitro di parte qualora questa non vi abbia provveduto. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le procedure previste nel Regolamento di Giustizia.
4. Il lodo deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria della F.I.Tri. la quale ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

ART. 54 - CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

1. Le controversie che contrappongono la FITRI a soggetti e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport, istituita presso il Coni, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla federazione o comunque che si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte, ad istanza del soggetto affiliato o tesserato, ovvero ad istanza della federazione, ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di conciliazione ed Arbitrato dello sport.
3. L'istanza deve essere proposta entro sessanta giorni dalla data in cui la parte istante sia venuta a conoscenza della decisione federale di ultimo grado o comunque non soggetta ad impugnazione. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad istanza di una delle parti interessate ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.

Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione ed arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni.

4. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FITRI.

ART. 55- DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Le disposizioni di attuazione del presente Statuto e le norme attinenti al funzionamento della Federazione e alla pratica del Triathlon, sono dettate dai Regolamenti Federali emanati dal Consiglio Federale.

2. I Regolamenti di Giustizia e quelli in materia di lotta al doping devono essere approvati dal CONI per diventare esecutivi.

ART. 56 - EFFICACIA

1. Le norme del presente Statuto, come modificato con delibere del Presidente Federale n. 3 del 8/3/2001 e n° 4 del 16/3/2001 entrano in vigore a conclusione dell'iter di approvazione previsto dalla vigente legislazione in materia di acquisizione della personalità giuridica privata.

2. L'elezione integrativa del numero dei componenti del Collegio, in prima applicazione, sarà tenuta – in apposita parte straordinaria – contestualmente all'Assemblea per l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2000.

ART. 57 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto e sino a quando non sarà perfezionato il tesseramento dei tecnici sportivi per il tramite delle Società affiliate, in modo che ciascuna Società possa esprimere al suo interno un rappresentante dei tecnici sportivi che partecipi alle Assemblee Federali, i Tecnici iscritti all'albo federale alla data della convocazione dell'Assemblea possono prendere parte personalmente all'Assemblea stessa e dispongono complessivamente di un numero di voti pari al numero delle società affiliate aventi diritto al voto alla data di celebrazione dell'Assemblea.

2. I voti attribuiti a ciascun tecnico tesserato per la FITRI e avente diritto al voto, in sede di indizione dell'assemblea, saranno pari al numero degli Affiliati aventi diritto a voto diviso il numero dei tecnici stessi.

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI

ART.1 - COSTITUZIONE
ART. 2 - FINI ISTITUZIONALI
ART. 3 - DURATA E SEDE

TITOLO II I SOGGETTI

ART. 4 - AFFILIAZIONE
ART. 5 - DOVERI DEGLI AFFILIATI
ART. 6 - DIRITTI DEGLI AFFILIATI
ART. 7 - RINNOVO DELL'AFFILIAZIONE
ART. 8 - CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA F.I.Tri.
ART. 9 - I TESSERATI
ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI
ART. 11 – GLI ATLETI
ART. 12 – GLI UFFICIALI DI GARA
ART. 13 – I TECNICI SPORTIVI
ART. 14 - SANZIONI

TITOLO III ORDINAMENTO

CAPO I ORGANIZZAZIONE FEDERALE

ART. 15 - ORGANI ED ORGANISMI DELLA F.I.Tri.

CAPO II
SEZIONE I - GLI ORGANI CENTRALI

ART. 16 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 17 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI
ART. 18 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA
ART. 19 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA
ART. 20 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO
ART. 21 - MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE
ART. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO
ART. 23 - SCIoglimento DELLA F.I.Tri.
ART. 24 - IL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
ART. 25 - IL CONSIGLIO FEDERALE
ART. 26 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
ART. 27 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE
ART. 28 - DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE
ART. 29 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE
ART. 30 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 31 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 32 - CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

SEZIONE II - ORGANI TERRITORIALI

ART. 33 - ORGANI PERIFERICI - COMPETENZE
ART. 34 - IL DELEGATO REGIONALE
ART. 35 - IL DELEGATO PROVINCIALE
ART. 36 - L'ASSEMBLEA REGIONALE
ART. 37 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
ART. 38 - IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
ART. 39 - IL COMITATO REGIONALE.22

SEZIONE III - ORGANI DI GIUSTIZIA

ART. 40 - PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE
ART. 41 - IL PROCURATORE FEDERALE
ART. 42 - IL GIUDICE UNICO
ART. 43 - LA COMMISSIONE D'APPELLO FEDERALE

CAPO III
SEGRETERIA GENERALE

ART. 44 - FUNZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

TITOLO IV

CAPO IV
CARICHE FEDERALI

ART. 45 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'
ART. 46 - INCOMPATIBILITÀ
ART. 47 - DURATA DELLE CARICHE
ART. 48 - CANDIDATURE

TITOLO V

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

ART. 49 - PATRIMONIO
ART. 50 - MEZZI FINANZIARI
ART. 51 - ESERCIZIO FINANZIARIO

TITOLO VI

NORME GENERALI

ART. 52 - VINCOLO DI GIUSTIZIA

ART. 53 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

ART. 54 - CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO PER LO SPORT

ART. 55 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

ART. 56- EFFICACIA DEL PRESENTE STATUTO

ART. 57 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA